
## NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALDI E VENDITE PROMOZIONALI

(modifiche apportate alla L.R. 33/99 dalla L.R. 19/2007)



Di seguito si riporta il testo della L.R. 33/99, contenente le modifiche dettate dalla L.R. 19/2007, relativo alla disciplina delle vendite straordinarie.

#### TITOLO IV

### Offerta di vendita

## Capo I - Vendite straordinarie

### Art. 46

## Disposizioni preliminari.

- 1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e tutte le altre vendite che, con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia ovvero con vendite abbinate ad omaggi dello stesso articolo o di articoli diversi, vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti.
- 2. In tutte le forme di vendita straordinarie sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili, e le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo originario, dello sconta o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
- 3. Le inserzioni pubblicitarie devono sempre contenere l'indicazione del tipo di offerta di vendita, della relativa durata e delle condizioni.

#### Art. 47

# Vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione effettuate per esitare in tempi brevi tutte le merci poste in vendita, possono essere svolte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore alle sei settimane, in seguito a:

- a) cessazione di attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda o suo trasferimento in altri locali o scadenza di affitto di azienda per contratti ultraquinquennali;
- c) trasformazione, manutenzione e/o rinnovo delle attrezzature, che comportino la sospensione totale dell'attività per un periodo minimo di 15 giorni continuativi.
- 2. È vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l'inizio delle vendite di fine stagione, per le motivazioni di cui al comma 1, lettera c).
- 3. Non meno di 20 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, l'esercente deve darne comunicazione al comune, precisando, oltre l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, le date di inizio e cessazione di essa e le motivazioni anche:
- a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la scadenza del contratto di affitto di azienda comprovante la stessa scadenza;
- b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
- c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto

autorizzazione al trasferimento;

- d) per la trasformazione, manutenzione e/o il rinnovo delle attrezzature: di aver effettuato denuncia di inizio dei lavori o ottenuto concessione od autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di procedere al rinnovo di almeno il 50 per cento degli arredi.
- 4. Nel periodo di effettuazione delle vendite di liquidazione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei relativi magazzini, con divieto di introdurre merci sia di altra provenienza che in conto vendita.
- 5. Al termine della vendita di liquidazione, per la trasformazione, la manutenzione e/o il rinnovo dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

#### Art. 48

# Vendite di fine stagione.

1¹. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per

- il periodo estivo<sup>2</sup>. Nell'ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3<sup>3</sup>.
- 2. Durante lo svolgimento di una vendita di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo.
- 3. Le espressioni "vendite di fine stagione" e "saldi" sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria<sup>4</sup>.

## Art. 49

## Vendite promozionali.

- 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al Comune ove ha sede l'esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno.
- 2. Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite

<sup>1</sup> Comma inizialmente sostituito dall'art. 12, L.R. 25 maggio 2001, n. 12. Il testo originario era il seguente: «1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate nei periodi compresi tra il 15 gennaio ed il 15 marzo e tra il 15 luglio ed il 20 settembre. Nell'ambito di tali periodi ogni comune può fissare un periodo massimo di quattro settimane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione.». Ora modificato dall'art. 1 della L.R. 19/2007.

<sup>2</sup> Così come modificato dall'art. 1 c.1 lett. a) della L.R. 19/2007. Il testo previgente recitava "dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo".

<sup>3</sup> Inizialmente modificato dalla L.R. 12/2001, ora soppresso dall'art. 1 c.1 lett. b) della L.R. 19/2007.

<sup>4</sup> Così come sostituito dall'art. 1 c.2 della L.R. 19/2007.

promozionali **nei trenta giorni precedenti**<sup>5</sup> i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.

2-bis. <del>Limitatamente agli esercizi di vicinato<sup>6</sup>-l'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1. 7 8</del>

2-ter. È fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie.

#### Art. 49-bis

# Giornate di vendita a prezzo scontato.

1. I comuni possono individuare fino a quattro

giornate, nel corso dell'anno, da dedicare alla vendita a prezzo scontato. Le suddette giornate non possono essere individuate nei trenta giorni che precedono l'inizio dei saldi sia invernali che estivi.

- 2. Nel corso delle iniziative di cui al comma 1, l'attività di vendita può essere svolta anche in deroga agli articoli 31 e seguenti, all'articolo 46, commi 2 e 3, nonché a quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della L.R. n. 33/1999.
- 3. La misura degli sconti applicata ai prodotti posti in vendita durante le iniziative di cui al comma 1 può essere comunicata al pubblico nei modi e nelle forme che i titolari degli esercizi commerciali ritengono più idonei e nel rispetto della normativa vigente.
- 4. Le iniziative di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi commerciali che offrono normalmente prodotti a prezzi scontati rispetto ai listini originali<sup>10</sup>.

### Art. 50

### Verifiche e controlli.

- 1. I comuni stabiliscono le modalità e le procedure per l'effettuazione dei controlli sui prezzi e sulle asserzioni pubblicitarie, garantendo veridicità e correttezza nell'effettuazione delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, a tutela dei consumatori.
- 2. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e

<sup>5</sup> Così come sostituito dall'art. 2 c.1 della L.R. 19/2007. Il testo previgente recitava "nelle sei settimane precedenti".

<sup>6</sup> Parole soppresse dall'art. 2 c.2 della L.R. 19/2007.

<sup>7</sup> Comma aggiunto dall'art. 67, comma 10, L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

<sup>8</sup> Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 25 maggio 2001, n. 12, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era il seguente: «Art. 49. Vendite promozionali. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici; devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio non meno di 15 giorni prima della data inizio della vendita promozionale e possono essere svolte in ogni periodo dell'anno comunque per non più di due volte l'anno, limitatamente al settore non alimentare, per una durata non superiore alle due settimane.

<sup>2.</sup> È vietato effettuare vendite promozionali nei periodi coincidenti con le vendite di liquidazione e di fine stagione.».

<sup>9</sup> Comma aggiunto dall'art. 2 c. 3 della L.R. 19/2007.

<sup>10</sup> Articolo aggiunto dall'art. 111, comma 1, lettera d), L.R. 28 aprile 2006, n. 4

promozionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 in caso di esercizi di vicinato;
- b) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 in caso di medie strutture di vendita;
- c) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 in caso di grandi strutture di vendita<sup>11</sup>.

2-bis. Qualora nella formazione del prezzo delle merci poste in vendita in occasione delle vendite straordinarie ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 7 del D.Lgs. n. 114/1998 alle violazioni delle disposizioni di cui al capo I si applicano anche le sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 114/1998.

- 2 ter. In caso di recidiva, fatta eccezione per i casi di mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 1, il comune dispone inoltre la sospensione dell'attività di vendita:
- a) fino a due giorni per gli esercizi di vicinato;
- b) fino a quattro giorni per le medie strutture di vendita;
- c) fino a sei giorni per le grandi strutture di vendita<sup>12</sup>.
- 2 quater. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche<sup>13</sup>.

2 quinquies. Gli organi di controllo competenti, nel rilevare le violazioni alle norme in materia di vendite straordinarie, applicano le previste sanzioni in maniera proporzionale alla gravità del fatto, valutata anche in base agli effetti derivanti dalla violazione medesima<sup>14</sup>.

Le modifiche apportate dalla L.R. 19/2007 sono entrate in vigore a partire dal giorno 21/11/2007 (giorno successivo alla pubblicazione della Legge, avvenuta sul B.U.R.L. N° 32 del 20/11/2007).

IL TESTO QUI RIPRODOTTO NON HA VALORE LEGALE. RIMANE, DUNQUE, INALTERATA L'EFFICACIA DEGLI ATTI LEGISLATIVI ORIGINARI PUBBLICATI SUL B.U.R.L.

<sup>11</sup> Comma sostituito dall'art. 3 c.1 della L.R. 19/2007.

<sup>12</sup> Comma aggiunto dall'art. 3 c. 2 della L.R. 19/2007.

<sup>13</sup> Comma aggiunto dall'art. 3 c. 2 della L.R. 19/2007.

<sup>14</sup> Comma aggiunto dall'art. 3 c. 2 della L.R. 19/2007.